

compiere il suo ingrato dovere di rifiutare qualsiasi assenso a proposte di modificazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Lissia, insiste?

LISSIA. Sono dolente di dovere insistere, perchè le ragioni esposte dall'onorevole ministro non mi hanno persuaso affatto, in quanto che non si tratta di chiedere nulla di nuovo, ma si tratta di applicare a questi agenti un principio che fa parte della nostra legislazione, che è stato applicato a tutti quanti gli impiegati e salariati dello Stato, compresi gli straordinari, gli assimilati ed il personale operaio.

MEDA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro del tesoro*. Debbo ripetere che la premessa di non accettare l'ordine del giorno nè gli emendamenti non significa che essi non possano essere tenuti in considerazione, nella loro sostanza come raccomandazioni. Prendiamo in considerazione quindi anche l'ordine del giorno dell'onorevole Lissia, e di esso potrà, al presentarsi di opportune evenienze, essere tenuto debito conto, ma accettarlo oggi non è possibile.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'ordine del giorno Lissia?

GIRARDI, *della Giunta generale del bilancio*. A nome della Giunta generale del bilancio, pur riconoscendo che le osservazioni dell'onorevole Lissia meritano seria considerazione, debbo far osservare che, poichè turbano completamente la portata finanziaria del disegno di legge, e poichè il Governo dichiara che non può accettarlo, la Giunta generale del bilancio è obbligata anche essa a mantenere il disegno di legge così come è.

PRESIDENTE. Onorevole Lissia, insiste?

LISSIA. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Lissia:

« La Camera invita il Governo ad estendere agli agenti di custodia ammogliati o con persone di famiglia conviventi ed a carico, minori o inabili al lavoro, il diritto di percepire, a decorrere dal 1° giugno 1920, l'indennità suppletiva fissa mensile in ragione di lire 0.85 giornaliera per ogni persona, compresa il coniuge, di cui ai decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, e 3 giugno 1920, n. 737 ».

Quest'ordine del giorno non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Procediamo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« La pianta organica e le paghe giornaliere per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri sono quelle stabilite dalla tabella che fa seguito alla presente legge ».

(*È approvato*).

Art. 2.

« Le indennità di grado e i relativi aumenti di cui all'articolo 4 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 493, sono aboliti ».

(*È approvato*).

Art. 3.

« La ferma e le rafferme degli agenti di custodia sono triennali.

« Gli agenti con possono contrarre più di otto rafferme. Dopo la ottava rafferma essi restano in servizio sino al compimento dei cinquant'anni d'età, senza vincolo di ferma.

« Ad ognuna delle prime due rafferme gli agenti conseguono un aumento di paga di centesimi 50 giornalieri che non vengono assorbiti dagli aumenti conseguiti per effetto di promozione e sono computabili agli effetti della pensione ».

(*È approvato*).

Art. 4.

« L'esperimento cui allo scadere di ogni ferma l'agente può essere sottoposto ha la durata di sei mesi ed è prorogabile soltanto di altri sei mesi ».

(*È approvato*).

Art. 5.

« Alle tre prime rafferme è annesso un premio rispettivamente di lire 1,000, 2,000 e 3,000 pagabili per metà, previo il saldo dell'eventuale debito di massa, al termine di ciascuna rafferma.

« L'altra metà sarà versata alla Cassa postale di risparmio per essere pagata all'agente al termine del servizio. A richiesta dell'interessato potrà essere investita in ti-